Opzione per il gruppo Iva anche tardiva

Remissione in bonis

Alessandro Germani

È consentito includere un nuovo soggetto nel gruppo Iva beneficiando della remissione in bonis per la comunicazione tardiva dell'opzione. Nella risposta a interpello 635, Alfa 6 in data 13 febbraio 2020 è entrata nel gruppo Iva Alfa ricorrendo il vincolo finanziario. L'articolo 70-ter del Dpr 633/72 per la sussistenza di tale vincolo richiede che vi sia il controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile e che il legame sussista dal 1° luglio dell'anno precedente a quello di efficacia dell'opzione. Il tutto per evitare che siano sfruttati vincoli occasionali o temporanei (circolare 19/E/18). Lo stesso dicasi quando l'instaurarsi del vincolo finanziario avvenga a gruppo Iva già costituito. In tal caso, se il requisito del controllo si instaura entro il 1° luglio dell'anno x, l'ingresso del nuovo soggetto avverrà dal 1° gennaio dell'anno x+1, se successivamente, invece, dal 1° gennaio dell'anno x+2 (risoluzione 30/E/21). Nel caso di specie, instaurandosi il controllo a febbraio 2020, la partecipazione al gruppo Iva può avvenire dal 1° gennaio 2021. La comunicazione di esercizio andava fatta nei 90 giorni successivi al 1° luglio e quindi risulta tardiva. Ma essendo applicabile la remissione in bonis, la comunicazione di inclusione fatta a gennaio 2021, entro il termine della prima dichiarazione utile (30 aprile 2021 per l'Iva 2020) costituisce un valido tentativo per l'inclusione già dal 2021, previa sanzione di 250 euro.

La successiva risposta 642 ha riguardato la fusione di due società in gruppo Iva dal 2019, entrambe con separazione di attività. Per gli immobili locati dalla controllata alla banca controllante (che non detrae Iva essendo in dispensa di adempimenti) è venuto meno il rapporto di locazione per via della confusione giuridica. In conseguenza della fusione non si ha un passaggio di beni. La banca potrà tenere separate la locazione dalla compravendita immobiliare o gestire tutto assieme rispetto all'attività bancaria, in tal caso con le limitazioni di pro rata scaturenti. Se la banca dal 1° gennaio 2022 azzererà le attività separate della controllata, ciò non implica passaggio di beni. Gli immobili strumentali che con la fusione passano nella banca comportano una rettifica della detrazione per via di una variazione di pro rata superiore a dieci punti (63% della controllata, zero della banca).

© RIPRODUZIONE RISERVATA